

IV. LA ZEPPOLA

Ogni domenica ho l'onesta abitudine di recarmi, verso l'una, in una nota pasticceria cittadina e di ordinare alla commessa otto «paste» da mettere in carta per il pranzo festivo in famiglia.

Non sempre vi riesco con facilità perché, sapete, la pasticceria è affollata di persone distintissime, ma piuttosto arroganti, che quando vogliono ordinare il loro pacco di dolci non stanno a badare alle precedenzae, o in ogni caso non badano affatto alla eventuale precedenza mia su di loro. E non mi si dica che in questo mondo bisogna farsi valere. Prima di tacciarmi da vile o da scontroso, venite a vederle da vicino certe energiche signore impellicciate, quando si intromettono vociando autorevolmente nella folla degli avventori e mi allontanano dal banco con ben aggiustati colpi d'anca.

L'unica, per un tipo come me, che non

ama l'uso delle armi da fuoco, è tirarsi da parte e attendere con pazienza che le dominatrici facciano le loro minuziose ordinazioni: due deliziose, una sfogliata frolla, tre ricce, un coppetto col cioccolato, tre prussiane, un babà e...

«Signorina, queste zepole sono fritte?».

Proprio alle «zepole» volevo arrivare. Domenica scorsa, festa di San Giuseppe, la mia pasticceria, come tutti i negozi consimili del resto, ne era letteralmente piena. I clienti non solo ne ordinavano per casa, ma ne consumavano sul posto in letizia, gaiamente conversando tra loro. Io li osservavo, come sempre, in silenzio, nella paziente attesa che venisse il mio turno, e ad un tratto avvertii nel mio intimo il noto tarlo del ragionamento giuridico che cominciava lentamente a rodermi. Perché vi parrà impossibile, ma anche dalle zepole consumate in una pasticceria cittadina possono derivare considerazioni non del tutto inutili sul piano del diritto.

Prima di andare avanti, ed a scanso di equivoci, voglio precisare che le zepole cui si riferiranno i miei modesti pensamenti sono quelle proprie del 19 marzo, giorno festivo dell'amatissimo compatrono di Napoli San Giuseppe. Delizie costituite da porzioni di

morbidissima pasta dolce all'uovo, che vengono disposte a ciambella o ad intreccio e che si mangiano fritte o al forno, possibilmente calde, cosparse di zucchero e talvolta arricchite da uno copioso sbuffo di crema e di marmellata di amarene.

La caratteristica principale delle zeppole di San Giuseppe è ben nota ai napoletani. Si tratta di un dolce semplice, sano e, se non proprio leggero, arioso. Forse è un tantino maleducato, ma ad avere una zeppola a portata di mano si è inevitabilmente indotti a riempirsene un po' troppo la bocca. E quando poi, avendo la bocca piena di zeppola, si voglia parlare ad un interlocutore (altra cosa indubbiamente poco educata, ma umana), ecco che il bolo impedisce la corretta formazione dei suoni. Di modo che, se chiedete ad un mangiatore di zeppola, nell'esercizio delle sue funzioni, che cosa stia degustando, inevitabilmente vi risponderà che sta mangiando una «zeppova».

Le ragioni del fenomeno sono ovvie. L'impedimento al palato comporta, per chi mangia una zeppola, la incapacità a pronunciare le consonanti alveolari, cacuminali, palato-alveolari e palatali, sempre che si tratti (beninteso) di consonanti altresí laterali, vibranti o fricative.

Egli è insomma costretto, per esprimersi, a ricorrere suo malgrado alle sole bilabiali esplosive (la *p*, e la *b*) e alle labiodentali fricative, che sono, come tutti sanno, la *f* e la *v*. Anzi il ricorso alle labiodentali fricative implica anche, come corollario, certi insidiosi spruzzetti di saliva, che stanno comunque a comprovare che la zeppola di San Giuseppe di «acquolina in bocca» sicuramente ne cagiona.

Tutto ciò premesso, si capisce finalmente il sottile argomento fonetico-culinario che ha indotto i napoletani a dire di certi individui, affetti da taluni caratteristici vizi di fonazione o di dizione, che essi «parlano con la zeppola in bocca». L'effetto auditivo (per tacere dei corollari salivari) è proprio quello e non altro. Ed è un effetto, a pensarci, ben più insidioso per la comprensione reciproca di quanto non siano le implicazioni dell'«erre moscia» o dell'«erre rinforzata» della gente-bene.

Chi parla con la zeppola in bocca deforma, in altri termini, una gamma notevolmente vasta di fonemi e, tanto più che in genere si tratta di un parlatore estremamente frettoloso, egli spinge talvolta i suoi ascoltatori ai confini della disperazione. Ad ascoltarlo, pare di capire tutto e di non capire niente al tempo stesso.

Con conseguenze che possono essere, sul piano giuridico, addirittura incalcolabili.

Poniamo infatti che il nostro amico con la zeppola pronunci una dichiarazione giuridicamente rilevante. Poniamo, ad esempio, che egli entri da un tabaccaio e ordini un pacchetto di sigarette morbide (proponendo con ciò la conclusione di un contratto di vendita), o che vada alla stazione e chieda un biglietto per destinazione Rovereto «via Verona» (proponendo di conseguenza la conclusione di un contratto di trasporto ferroviario) o che si rechi dal sarto per farsi fare un giaccone di *cachemire* con le maniche a *raglan* (*locatio operis*, signori), o infine che telefoni ad un suo corrispondente di procurargli al piú presto delle pile a lunga resistenza (e qui siamo nel regno del mandato e dei contratti affini).

Poniamo un'ipotesi di queste, o una qualunque ipotesi analoga. Che succederà se la persona, cui il nostro amico si rivolge con la sua dichiarazione di volontà, capisce male il significato della stessa e, regolandosi di conseguenza, gli fornisce una prestazione diversa da quella desiderata e richiesta? Che succederà, ad esempio, se il corrispondente telefonico, avendo capito che gli oggetti commessigli dal nostro

amico sono «pive» (e non «pile»), gli porta a casa, ben condizionate nel sacco relativo, quelle pive di cui il nostro amico non sente in realtà alcun bisogno?

Da un punto di vista teorico la soluzione non sembrerebbe difficile. Se risulta che il contratto è stato frutto di un'incomprensione, di un «malinteso» tra i due contraenti, è chiaro come la luce del sole che tra i due, nonostante le apparenze, l'accordo contrattuale non si è formato. Non vi è stato un consenso, vi è stato un dissenso. E siccome il contratto è, per definizione, un accordo tra due o più persone, cioè la espressione di un loro consenso nella stessa opinione, la conseguenza è che il nostro contratto è nullo, non vale niente, e che le parti non possono basare su di esso nessun diritto od obbligo reciproco.

Questo in astratto, e sarà certamente appagante per gli studiosi di logica pura. Ma il diritto (quante volte l'ho detto) non è fatto, non può essere fatto, di pura logica. La logica deve essere in esso «corretta» dal buon senso, alla stessa guisa del caffè quando viene corretto dall'anice. E il buon senso ci avverte subito, se non erro, di ciò: che è molto importante, all'atto pratico, stabilire se il malinteso sia

dipeso da fatalità, o sia derivato invece da una qualche negligenza o superficialità di uno dei due contraenti.

L'ipotesi piú frequente è proprio quella della negligenza. Quando ci si imbarca in una contrattazione giuridica (dall'acquisto di un giornale all'edicola sino alla definizione del nolo di una petroliera per l'anno prossimo) si ha il dovere di darci dentro con serietà, con avvedutezza. Perciò, se io mi trovo a dover contrattare con un tizio, il quale sia impedito nella chiarezza dell'eloquio dalla così detta zeppola in bocca, è evidente che io debba raddoppiare l'attenzione che solitamente pongo alle dichiarazioni altrui. Per poco che io sia nel dubbio circa il contenuto della sua dichiarazione, è mio dovere interpellarlo per chiedergli chiarimenti e conferme, eventualmente per iscritto.

Nove volte su dieci, quindi, il malinteso non dipende da altro che da colpevole negligenza di colui che contratta con la persona di eloquio difficile. La quale persona, peraltro, non è sempre e in ogni caso del tutto esente da colpa, perché è chiaro che essa deve essere cosciente del proprio difetto di fonazione o di dizione; è perciò evidente che essa deve adoperarsi per evitare nella controparte ogni possibile

equivoco di comprensione. Se, ad esempio, il nostro eroe ordina pile per telefono non può e non deve sfuggirgli la possibilità che il corrispondente cada nell'errore delle pive, sicché gli è doveroso specificare che le «pive» desiderate sono quelle che servono a far funzionare la radiolina, cioè non sono le pive (quelle del sacco) ma sono indubbiamente le pile. E se fa un'ordinazione a quattr'occhi, si aiuti con gesti appropriati, un po' come i sordomuti, oppure scribacchi su un taccuino ciò che desidera, e via di questo passo.

Come concluderemo perciò? Concluderemo che il malinteso può essere addotto, dall'una o dall'altra parte, come causa di inesistenza del contratto (prescindo volutamente da precisazioni di carattere tecnico) solo ad una duplice condizione.

In primo luogo, deve trattarsi di un malinteso tale che, se non vi fosse stato, uno o entrambi i contraenti sicuramente si sarebbero astenuti dal contratto: il che si usa esprimere dai giuristi con il dire che deve essersi verificato un errore «essenziale»

In secondo luogo, deve trattarsi di un malinteso del quale l'altro contraente, se si fosse comportato da persona di normale diligenza,

non si sarebbe potuto agevolmente accorgere, e del quale quindi il contraente con fonazione o dizione poco chiara avrebbe avuto il dovere di rendere edotta (con l'aiuto di un taccuino, dei gesti significanti, o di un interprete di comune fiducia) la vittima del malinteso stesso.

Se ciò non si verifica, il contratto è valido. Chi si è visto si è visto.

Accertamenti piuttosto complessi, cui inevitabilmente dovrà procedere in caso di contestazione il giudice, spesso con l'ausilio di un perito.

Dopo di che la sentenza. La quale, siatene sicuri, parlerà di tutto: di *error obstativus*, di *natura contractus*, di fattispecie negoziale, di annullabilità relativa. Ma di zeppole in bocca, a differenza di me, non farà parola alcuna.

Il diritto, se non porta i favoriti e la barba, non è diritto per i suoi sedicenti sacerdoti.